



FEDERAZIONE DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEI CIRCOLI

Approvato dalla direzione provinciale il 09 ottobre 2019

Titolo I – Principi generali

Articolo 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto regionale, l'elezione e il funzionamento del Direttivo di circolo, del segretario, del tesoriere e della commissione di garanzia.

2. La definizione delle alleanze locali e delle candidature alle elezioni amministrative comunali sono definite dal Segretario, dal Direttivo e dall'Assemblea degli iscritti rispettando le norme contenute negli statuti nazionale e regionale con particolare riferimento all'articolo 18 dello Statuto nazionale e all'articolo 11 dello Statuto regionale, pena il commissariamento del circolo.

Articolo 2. Applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento, relative alle modalità di elezione degli organismi di circolo, non si applicano se specificatamente normate in occasione dei congressi nazionale e regionale da parte degli organismi stessi.

Titolo II – Struttura dei circoli territoriali

Articolo 3. Gli organismi dei circoli

I circoli costituiscono le unità di base politico-organizzative e luoghi di partecipazione, formazione, confronto degli iscritti al partito. I circoli sono aperti alla partecipazione degli elettori.

Gli organismi dei circoli territoriali sono:

- l'assemblea degli iscritti
- il Direttivo
- il segretario
- il tesoriere
- la commissione di garanzia o il garante unico.

Articolo 4. L'assemblea degli iscritti

1. L'assemblea di circolo, composta da tutti gli iscritti e aperta agli elettori e simpatizzanti, è luogo di discussione, promozione e concorso alla definizione dell'iniziativa politica del partito sul territorio.

2. Collabora con il coordinamento nell'organizzazione e nella gestione delle attività del circolo.

E' convocata e presieduta dal segretario del circolo, e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

L'assemblea viene convocata in forma straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli iscritti al circolo.

3. L'assemblea è convocata in sede congressuale per l'elezione degli organismi del circolo.

Articolo 5. Il Direttivo di circolo

1. Il Direttivo di circolo, cui spetta la funzione di indirizzo politico, è eletto attraverso l'espressione di un voto personale, diretto e segreto degli iscritti. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

2. Il Direttivo è composto da: (Per il calcolo sono da considerare gli iscritti dell'anno precedente. Solo in caso di tesseramento concluso quelli dell'anno corrente)

- sino a 8 membri per i circoli con un numero di iscritti inferiore o pari a 25;
- tra 4 e 12 membri per i circoli con un numero di iscritti compreso fra 26 e 60;
- tra 6 e 14 membri per i circoli con un numero di iscritti compreso fra 61 e 100;
- tra 8 e 18 membri per i circoli con un numero di iscritti pari o superiore a 101.

Eventuali successive variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli iscritti non comportano variazione nella composizione numerica del Direttivo fino al successivo rinnovo del Direttivo stesso.

Sono invitati permanenti al Direttivo di circolo, se non già eletti, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, il presidente della Provincia, I Parlamentari, i Consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i componenti la segreteria e la Direzione provinciale se iscritti al circolo.

3. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Direttivo del circolo l'assemblea procede alla surroga tramite ratifica dei non eletti della lista presentata al congresso di circolo, rispettando l'ordine di lista.

In caso di impossibilità di surroga per esaurimento dei candidati non eletti il Direttivo rimane composto in maniera difettiva. Se ciò dovesse comportare la riduzione del numero dei componenti in carica a meno della metà del numero totale inizialmente assegnato, l'intero Direttivo di circolo e il segretario si considerano decaduti; medesimo effetto è causato dalle dimissioni congiunte della maggioranza dei componenti del Direttivo.

In tal caso il segretario uscente, o il segretario provinciale in sua vece, convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni dall'avvenuta decadenza per l'elezione dei nuovi organismi.

Articolo 6. Il segretario del circolo

1. Il segretario rappresenta il partito e il suo indirizzo politico al corrispondente livello. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede il Direttivo e l'assemblea degli iscritti.

2. Le dimissioni del segretario, presentate al Direttivo, acquisiscono immediata efficacia e comportano anche la decadenza del Direttivo stesso. Il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni dall'avvenuta decadenza degli organismi del circolo per l'elezione dei nuovi organismi.

3. In caso di impedimento permanente del segretario, il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni per l'elezione dei nuovi organismi.

4. L'assemblea degli iscritti, su istanza motivata e sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti al circolo, può porre in votazione una mozione di sfiducia circostanziata nei confronti del segretario. Tale mozione deve essere discussa e votata entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, e viene accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti al circolo. L'avvenuta sfiducia del segretario comporta l'immediata decadenza del segretario e del Direttivo del circolo. Il tesoriere del circolo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. La commissione di garanzia o il garante unico rimangono in carica fino a nuove elezioni.

Il segretario provinciale convoca l'assemblea degli iscritti al circolo in sede congressuale entro trenta giorni dall'avvenuta decadenza per l'elezione dei nuovi organismi.

Articolo 7. Il tesoriere del circolo

Il tesoriere è eletto dall'assemblea degli iscritti su proposta del segretario, che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità.

Il tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito; svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario dell'organizzazione amministrativa del partito.

Articolo 8. La commissione di garanzia o il garante unico

La commissione di garanzia è formata da un numero di componenti dispari non superiore a cinque, ed è eletta su proposta del segretario. In luogo della commissione di garanzia l'assemblea può eleggere, su proposta del segretario, un garante unico.

I componenti della commissione di garanzia e il garante unico sono scelti fra gli iscritti, e devono possedere i requisiti di cui allo Statuto regionale.

La commissione di garanzia elegge al proprio interno il presidente della commissione. In caso di dimissioni di un componente, o di dimissioni del garante unico, l'assemblea degli iscritti procede con l'elezione del nuovo componente o del nuovo garante unico.

Alla commissione di garanzia o al garante unico compete la ricerca di soluzioni bonarie delle controversie eventualmente nate in seno al circolo.

Titolo III – Elezione degli organismi dei circoli territoriali

Articolo 9. Ambito di applicazione

1. Ferma restando l'applicazione degli specifici regolamenti durante le fasi congressuali, gli articoli di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di elezione del segretario e del Direttivo del circolo nel rispetto dello Statuto nazionale e regionale.

Articolo 10. Elezione degli organismi dei circoli

1. I nuovi organismi vengono eletti dall'assemblea degli iscritti convocata in sede congressuale.

La convocazione dell'assemblea congressuale è effettuata in base a quanto disposto dagli articoli 5 e 6. L'avviso di convocazione deve essere recapitato a tutti gli iscritti in regola con il tesseramento e a tutti gli iscritti all'anno precedente non ancora rinnovati, con un preavviso di almeno sette giorni e con l'indicazione di luogo, data e orario di svolgimento dell'assemblea.

2. L'elettorato attivo e passivo degli iscritti da considerare è quello dell'anno precedente che abbia rinnovato la tessera per l'anno in corso.

3. L'assemblea degli iscritti in sede congressuale, può con voto della maggioranza degli stessi, derogare il comma precedente, concedendo la partecipazione all'elettorato passivo e attivo anche ai nuovi iscritti purché aderenti alla data di convocazione del congresso. A questa votazione partecipano i soli iscritti di cui al comma 2.

4. Possono partecipare ai lavori con diritto di parola i simpatizzanti e gli elettori. I lavori dell'assemblea congressuale sono introdotti dal segretario provinciale o da un suo delegato, che come primo punto pone in votazione l'elezione del presidente dell'assemblea congressuale, scelto fra gli iscritti del circolo purché non candidato alla carica di segretario di circolo. L'assemblea congressuale è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno degli iscritti, oppure in ogni caso in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione.

5. Il presidente dell'assemblea comunica il dato ufficiale relativo degli iscritti, a norma dei comma 2 e 3 del presente articolo e avvia i lavori dell'assemblea, che nell'ordine provvede a:

- eleggere, su proposta del presidente, i restanti due componenti dell'ufficio di presidenza, uno dei quali deve essere il segretario provinciale o il suo delegato; l'ufficio di presidenza svolgerà anche funzione di seggio elettorale;
- stabilire il numero dei componenti del coordinamento da eleggere, nel rispetto di quanto

- disposto all'articolo 5;
- fissare l'orario di termine per la presentazione delle candidature;
 - determinare l'orario di inizio e l'orario di termine delle operazioni di voto, che devono essere successive al termine per la presentazione della candidature ma possono sovrapporsi allo svolgimento del dibattito politico.

6. Si procede poi alla presentazione delle candidature alla carica di segretario, che possono essere avanzate da parte di qualsiasi iscritto. La candidatura deve essere sostenuta da un numero di firme compreso tra il 10% e il 20% degli iscritti, ed è affiancata da una lista di candidati per il Direttivo, in numero non inferiore ai due terzi e non superiore al numero di componenti del Direttivo stabiliti. Le liste devono essere composte, pena inammissibilità, rispettando l'alternanza di genere. Non è ammessa la sottoscrizione di più di una lista, nè la candidatura all'interno di più liste.

7. Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste l'ufficio di presidenza valuta le candidature presentate e determina, a giudizio insindacabile, l'elenco delle candidature ammesse. Il presidente dell'assemblea dà lettura dell'elenco di candidature ammesse e dell'elenco di candidature non ammesse, indicandone i motivi. Avverso le esclusioni è consentito ricorso presso i competenti organismi di garanzia. Il presidente dichiara poi aperte le operazioni di voto.

8. Le votazioni avvengono con voto segreto mediante schede elettorali predisposte dal seggio elettorale, recanti uno spazio in cui l'elettore può indicare il nominativo del candidato prescelto per la carica di segretario.

Non è ammessa l'espressione di voti di preferenza per i candidati del Direttivo.

9. All'orario fissato per il termine delle operazioni di voto il presidente dichiara concluse le votazioni e il seggio elettorale procede con lo spoglio e con la ripartizione fra le varie liste dei componenti del Direttivo, utilizzando il metodo "d'Hondt". I seggi del coordinamento spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista.

Il presidente di seggio proclama eletto segretario il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

10. Se nessuno dei candidati raggiunge tale risultato, il presidente dell'assemblea fissa la data del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, che si deve svolgere entro dieci giorni e a cui sono invitati con diritto di elettorato attivo i medesimi soggetti convocati per il primo turno, mediante invito recante indicazione di data, luogo e orario di svolgimento.

11. In presenza di un'unica candidatura, che non abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'assemblea convoca nuovamente entro trenta giorni l'assemblea congressuale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, comma 1, ultimo periodo.

12. L'ufficio di presidenza del turno di ballottaggio è composto dalle medesime persone dell'assemblea congressuale.

Al termine delle votazioni di ballottaggio il presidente del seggio proclama eletto segretario il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

13. I lavori dell'assemblea congressuale e dell'eventuale turno di ballottaggio si concludono con la redazione di un apposito verbale, da trasmettersi alla Federazione provinciale.

14. Entro quindici giorni dall'avvenuta elezione il segretario convoca la prima riunione del Direttivo del circolo.

Entro trenta giorni dall'avvenuta elezione il segretario convoca l'assemblea degli iscritti per l'elezione del tesoriere e della commissione di garanzia o garante unico.